

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

18 MAG. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 18 MAG. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Cillo	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	TANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO SIG. Domenico Antonio Guzzupi
.....OMISSIS

ASSENTI: _____

SIMEONI-

DELIBERAZIONE N. _____

- 448 -

OGGETTO: approvazione dello statuto dell'ARCEA Lazio SpA.



Oggetto: approvazione dello Statuto dell' "ARCEA Lazio S.p.A."

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

VISTO l'articolo 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EE.LL., in attuazione del capo 7° della Legge 15 maggio 1997 n. 59;

VISTA la l.r. 6 agosto 1999 n. 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTO in particolare, l'articolo 194, comma 6°, lettera b) ed in riferimento agli articoli 124 e 125 della su citata legge;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, concernente l'individuazione della rete stradale ed autostradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale è individuata la rete viaria regionale;

VISTA la l. 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la l.r. 28 OTTOBRE 2002, N.37, "Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa ed a pedaggio della rete autostradale ed infrastrutturale di viabilità a pedaggio nel Lazio";

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello Statuto dell'ARCEA Lazio SpA per la costituzione della stessa mediante stipula dell'Atto Costitutivo;

TENUTO CONTO, altresì, che detenendo al momento la Regione l'intera quota capitale, la Giunta agisce come sostanziale Assemblea dei soci,

all'unanimità:


DELIBERA

di approvare l'allegata bozza di Statuto della "ARCEA Lazio S.p.A."

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupoli

19 MAR 2003



ALLEG. alla DELIB. N. 448 *lee*
DEL 16 MAG. 2003

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

ART. 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di "ARCEA Lazio Spa".

ART. 2

La Società ha sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed All'estero:


ART. 3

La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2099. Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4

La Società ha per oggetto principale:

a) la progettazione, esecuzione e manutenzione della rete autostradale regionale e di ulteriori tratte viarie non autostradali



R


a pedaggio, nonché la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse;

b) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.

Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione di infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni purchè connesse alla rete autostradale e viaria regionale e finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto collettivo, di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989, n. 122.

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:

- 1) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti della rete autostradale e non autostradale a pedaggio e delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, assentite in concessione;
- 2) la gestione della rete autostradale e stradale a pedaggio, lo sfruttamento dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede autostradale e stradale, sue pertinenze ed accessori;
- 3) la gestione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente che per concessioni sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle dette aree con le loro pertinenze ed accessori;
- 4) in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali



A handwritten signature, possibly 'R', located at the bottom right of the page.

anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre Società, Imprese, Consorzi, costituiti e costituendi aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4^o dalla Legge 30 aprile 1999, n. 136.

CAPITALE

ART. 5


Il Capitale sociale è di € 206.800,00 (duecentoseimilaottocento/00) diviso in n. 400 azioni ordinarie del valore nominale di € 517 ciascuna, conferenti ai loro possessori uguali diritti.

Il Capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni.

A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione determinerà il tasso di interesse, fermo restando il disposto dell'art. 2344 C.C.



La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi, a norma di legge.

ART. 7

Le azioni sono nominative e, qualora la legge lo consenta, al portatore; potranno essere tramutate dall'una all'altra forma a richiesta ed a spese dell'Azionista.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La Società potrà tuttavia emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

Nel caso di comproprietà valgono le disposizioni di legge. I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.

Il possesso delle azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo, allo Statuto della Società, alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.

La costituzione di vincoli sulle azioni avrà efficacia nei confronti della Società soltanto se ne sia stata eseguita l'annotazione sul libro ei Soci.

ART. 8

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or name, located at the bottom right of the page.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e delle sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti o dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie saranno tenute presso la sede legale, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

ART. 10

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

ART. 11

Possono intervenire in Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa, presso la sede legale. Il deposito può essere effettuato presso le Banche, le Società e gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'R' followed by a long, sweeping tail.

All'atto del deposito la Società e gli Enti indicati rilasciano un biglietto di ammissione nel quale è precisato il numero delle azioni depositate.

Il biglietto di ammissione costituisce documento necessario per intervenire all'Assemblea e deve essere consegnato all'ingresso agli incaricati di ritirarlo.

ART. 12

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.

L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti e nomina un segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.



A handwritten signature, possibly "R", written in dark ink.

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata nel termine di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria si convoca con le formalità di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione purchè in Italia.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero Capitale sociale e siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'87% (ottantasette per cento) del Capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'art. 2369 C.C.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, in prima e in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'87% (ottantasette per cento) del Capitale sociale.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.



ART. 15

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal Presidente.

Il Verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette membri.

L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.

Quando si renda dimissionaria la metà o più dei Consiglieri in carica o quando per qualunque motivo i Consiglieri vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto senz'altro l'intero Consiglio e sarà convocata l'Assemblea per far luogo alle nuove nomine.



A handwritten signature, possibly "R", located below the stamp.

ART. 17

Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio.

ART. 18

Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 19

La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci, inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, potrà essere fatto telegraficamente anche per il giorno successivo.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.



A handwritten signature, possibly "R", written in dark ink.

ART. 20

Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole di almeno 6 Amministratori in carica.

ART. 21


Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto per legge e per statuto non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare nei limiti consentiti dal C.C., parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché un Direttore Generale determinandone i poteri e i compiti.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori, rilasciando mandati generali e speciali, attribuendo l'uso della firma sociale e determinando poteri, mansioni e compensi.


ART. 25

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà il modo di riparto tra i propri membri di tali emolumenti.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 secondo comma C.C.



A handwritten signature, possibly "R", written in black ink.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 26

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente se nominato, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, con facoltà altresì di conferire ad altre persone procure per determinati atti o categorie di atti.

L'apposizione della firma da parte del Vice Presidente vale come attestazione di fronte a terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27

Il Collegio Sindacale è composto di 3 Sindaci Effettivi e di 1 Supplente.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile. A norma dell'art. 2459 C.C. e dell'art. 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Lazio, mentre la nomina degli altri membri è riservata all'Assemblea dei Soci.



A handwritten signature, possibly "R", written in ink.

BILANCIO -- RIPARTO UTILI

ART. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale.

Durante il corso dell'esercizio sociale ed in relazione all'andamento di esso, il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci, può deliberare anticipazioni sul dividendo.

ART. 29

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve facoltative, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'R' or a similar character, located at the bottom right of the page.

ART. 30

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di deliberare entro il corso dell'esercizio il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso.

Il saldo verrà pagato alla data che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.


ART. 31

I dividendi non reclamati entro 5 anni dalla loro esigibilità si intendono prescritti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.



ART. 33

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni di legge.

ART. 34

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci in relazione all'interpretazione, al contenuto, all'efficacia o alla cessazione del presente Statuto, che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta in via esclusiva al giudizio di un Collegio composto da 3 Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto.

L'Arbitrato avrà sede in Roma.



A handwritten signature, possibly of the President of the Arbitration Board, written in dark ink.